



PARERE MOTIVATO
n. 6 in data 11 GENNAIO 2016

Oggetto: **Comune di Montebello Vicentino Piano di Lottizzazione di Iniziativa privata a destinazione residenziale denominato "Cav. Piero Ciman".**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 11 gennaio 2016 come da nota di convocazione in data 30 dicembre 2015 ns. prot. gen. 531790/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dalla Ditta proprietaria, Sig. Antonio Ciman, con pec acquisita al protocollo regionale al n. 333820 del 14/08/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata a destinazione residenziale Piano Attuativo denominato "Cav. Piero Ciman" Comune di Montebello Vicentino (VI):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Tavole di progetto.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 351659 del 02/09/2015, un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che con nota con nota prot n. 351659 del 02/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Comune di Montebello Vicentino (VI), con pec prot. n. 4340/UT del 04/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 367715 del 15/09/2015 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che la documentazione relativa al pua è stata pubblicata nei termini di legge.

CONSIDERATO che con nota prot n. 381944 del 24/09/20158 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato ulteriore richiesta di integrazioni.

VISTA la nota del Comune di Montebello Vicentino (VI) - pec del 03/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 445511 del 03/11/2015, con la quale ha fatto pervenire la documentazione di seguito elencata:

- Dichiarazione prot. n. 10617 del 08/10/2015 attestante che il PUA in oggetto "*non è stato oggetto di adozione da parte della giunta comunale bensì si è formato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 comma 4 della L.R. V. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i. su richiesta degli interessati proponenti il PUA stesso*";
- Dichiarazione prot. n. 10617 del 08/10/2015 attestante la regolare pubblicazione del PUA e che durante il prescritto periodo è giunta una unica osservazione da parte della Giunta Comunale;
- Avviso di deposito del PUA;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29/05/2015 – "Presentazione osservazione al PUA lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato "Cav. Pietro Ciman";
- Controdeduzione all'osservazione pervenuta del valutatore incaricato dalla ditta proponente.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 83743 del 11/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 505134 del 11/12/2015 ha fatto pervenire dichiarazione del dirigente del settore urbanistica attestante che entro i termini non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli uffici provinciali competenti in materia ambientale.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- La Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza con nota prot. regionale n. 486471 del 27/11/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Preso atto della comunicazione pervenuta con nota n.461695 del 12/11/2015 con la presente si evidenzia che la scrivente struttura non ha competenza in materia ambientale, ma solo, per quanto riguarda i piani urbanistici, ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009, in tema di valutazione di compatibilità idraulica.

Questa, per l'argomento riportato all'oggetto, verrà avviata una volta ricevuta l'apposita richiesta e documentazione.

Se tra i contenuti degli elaborati allegati vi fossero poi aspetti riguardanti concessioni/autorizzazioni idrauliche, derivazioni d'acqua sotterranee o superficiali, aree ad elevato grado sismico dovranno venire predisposti i corretti elaborati da inoltrare assieme alla specifica domanda. Nel caso di dubbio è possibile venire presso questi uffici per gli adeguati chiarimenti.

Per quanto appena esposto, con la presente si conferma che non seguirà l'espressione di alcun parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.121/20015 del 08.09.15 predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA n.121/2015 IN DATA 08.09.2015:

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il piano di lottizzazione di iniziativa privata a destinazione residenziale - PUA denominato Cav. Pietro Ciman, nel Comune di Montebello Vicentino (VI).

Pratica n. 3086

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatte dal dott. urb. Marco Zecchinato e trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 333820 del 14/08/2015;

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, non è la distanza dai siti della rete Natura 2000, bensì la possibilità che habitat o specie tutelati possano subire incidenze ad attivare tale procedura e che, nel caso in esame, questa possibilità è legata alla possibilità che le specie tutelate, anche potenzialmente presenti, possano subire effetti dagli interventi previsti;

PRESO ATTO che l'area interessata dal presente P.d.L., classificata dal vigente Piano degli Interventi come C2/5, ha superficie fondiaria di mq 4873, per una volumetria massima di 3.898 mc e che la tipologia prevista è di tipo plurifamiliare, anche con unità accostate, da edificarsi all'interno del massimo ingombro previsto, con superficie a verde pubblico secondario di mq. 344, superficie parcheggi primari mq. 346, superficie standard secondari integrativi mq. 1.607;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "22100 - Vigneti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT



della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del P.d.L. in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e siano utilizzate per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per il piano di lottizzazione di iniziativa privata a destinazione residenziale - PUA denominato Cav. Pietro Ciman, nel Comune di Montebello Vicentino (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione della variante in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzarle per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montebello Vicentino, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.121/2015 del 08.09.2015,

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV, in data 11 gennaio 2016, che evidenzia come il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell'Autorità Ambientale sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione di Iniziativa privata a destinazione residenziale, denominato "Cav. Piero Ciman", nel Comune di Montebello Vicentino in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientali sopraccitato: Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 5 pagine.